

REGOLAMENTO

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA TOSCANA SUD

TITOLO PRIMO Scopi, attività, assetto territoriale

Art. 1- Scopi

In seno all'Associazione degli Industriali di Arezzo, Grosseto e Siena - Confindustria Toscana Sud, è costituito il Comitato Piccola Industria Toscana Sud (Piccola Industria Toscana Sud), allo scopo di:

- tutelare le piccole imprese quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese;
- informare, formare ed assistere gli imprenditori associati a innovare, internazionalizzare, strutturarsi e competere in modo sostenibile in un contesto favorevole all'impresa ed al libero mercato.

Art. 2 - Attività

La Piccola Industria Toscana Sud, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, d'intesa con il Presidente dell'Associazione ed in linea con gli indirizzi del Consiglio Generale:

- partecipa alla gestione dell'Associazione e delle sue articolazioni territoriali;
- esamina e studia i problemi che interessano le piccole imprese, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti e formula proposte e indirizzi agli organi direttivi dell'Associazione;
- elabora proposte e progetti specifici e ne promuove la pratica realizzazione;
- programma e attua iniziative dirette a un costante collegamento con l'opinione pubblica e le amministrazioni pubbliche sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle imprese di minori dimensioni nel contesto territoriale di riferimento;
- interviene con propri rappresentanti alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono interesse per le imprese di minori dimensioni;
- predisporre e propone al Consiglio Generale dell'Associazione il Regolamento del Comitato e sue modifiche.

Art. 3 – Sede e articolazioni territoriali

Il Comitato Piccola Industria Toscana Sud ha sede presso Confindustria Toscana Sud. Può essere articolato in Comitati di Delegazione, su decisione del Consiglio Generale dell'Associazione, qualora il numero dei componenti del Comitato afferenti alla singola Delegazione sia pari o superiore a sette e gli stessi formalizzino a maggioranza la richiesta attraverso il Presidente del Comitato Piccola Industria. Nel caso, il Presidente stesso o il Vicepresidente competente per territorio ne assume la Presidenza e la rappresentanza all'interno della Piccola Industria nazionale.

Il Comitato di Delegazione rimane comunque una articolazione della Piccola Industria Toscana Sud.

TITOLO SECONDO Organi e funzionamento

Art. 4 – Composizione

Il Comitato è composto dai rappresentanti delle Sezioni merceologiche.

Sono componenti di diritto del Comitato:

- i Past-Presidents, purché abbiano mantenuto le caratteristiche aziendali e personali necessarie.
- un massimo di tre rappresentanti per ogni Sezione, eletti in occasione dei rinnovi dei vertici delle Sezioni stesse, in base ad un criterio territoriale (un rappresentante ogni Delegazione).
- un rappresentante per ogni socio collettivo aderente all'Associazione, in possesso dei requisiti aziendali e personali necessari;
- i rappresentanti della Piccola Industria in seno ad enti e organismi d'interesse dell'Associazione.

Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero massimo di tre rappresentanti nel corso delle elezioni di Sezione, i Presidenti delle Sezioni stesse possono provvedere ad integrare – a chiamata - le proprie rappresentanze nel corso del loro mandato, così come provvedono a sostituire per chiamata i rappresentanti eletti che per qualsiasi motivo siano decaduti.

- il Presidente può inoltre nominare fino ad un massimo di tre componenti tra gli associati che siano espressione significativa della piccola industria della Toscana del Sud.

I Comitati di Delegazione, se costituiti, sono composti in base alla sede dell'azienda e realizzano nel proprio territorio di riferimento, il programma della Piccola Industria Toscana Sud.

Art. 5 - Presidente, Vicepresidenti, programma e funzionamento

Il Comitato elegge, a maggioranza dei presenti e fra gli stessi, il Presidente, che di diritto diventa anche Vicepresidente dell'Associazione, e due Vicepresidenti. I Vicepresidenti provengono ciascuno dalle due Delegazioni che non hanno espresso il Presidente.

Il Presidente ed i due Vicepresidenti sono:

- Presidenti dei rispettivi Comitati Piccola Industria di Delegazione, se costituiti.
- Vicepresidenti di diritto delle rispettive Delegazioni.

Le elezioni si tengono entro i sei mesi successivi alle elezioni delle Sezioni, su convocazione del Presidente dell'Associazione, che comunica anche i nominativi degli eventuali candidati alla carica. In caso di più candidati ed a parità di voti ottenuti, prevale il candidato con maggiore anzianità di partecipazione alla Piccola Industria.

Il Presidente dura in carica quattro anni. Nella realizzazione del programma, che deve essere presentato al Comitato alla prima riunione utile, è affiancato dai Vicepresidenti e dagli altri componenti ai quali abbia affidato deleghe specifiche.

Il Presidente convoca il Comitato almeno ogni quattro mesi per la definizione e l'implementazione del programma di lavoro.

In caso di assenza, è sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità di partecipazione alla Piccola Industria.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice è ammessa la partecipazione in videoconferenza; trascorsi trenta minuti dalla convocazione, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato è assistito da una Segreteria su indicazione della Direzione dell'Associazione, che cura anche i rapporti con tutta la struttura dell'Associazione coinvolta nelle attività del Comitato.

TITOLO TERZO – Requisiti, decadenza, controversie

Art. 6- Requisiti, decadenza e sostituzione

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche della Piccola Industria la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I componenti del Comitato devono essere rappresentanti di impresa associata con meno di cinquanta dipendenti.

Il Presidente del Comitato, così come i Presidenti dei Comitati di Delegazione se costituiti, devono avere il completo inquadramento dell'impresa rappresentata. Non sono rieleggibili coloro che, avendo ricoperto cariche nel Comitato precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. Il Presidente ed i Vicepresidenti non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Art.7 – Decadenza, controversie e disposizioni generali

I componenti che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, decadono dalla carica. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto dell'Associazione.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Generale dell'Associazione.

In sede di prima attuazione, è affidata al Presidente ed ai Vicepresidenti l'adozione delle disposizioni transitorie e di attuazione necessarie a regolare l'ordinato passaggio dal precedente Regolamento all'attuale.